

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 2 marzo 2022, n. 43

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- **un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 5,0112 MWe, sito nei territori Comunali di Bitonto e Modugno (BA) località "Zona industriale Consorzio ASI";**
- **una cabina di consegna da realizzarsi all'interno del campo fotovoltaico, connessa in entrata alla linea esistente MT RED -- D510-34103 nella tratta tra i nodi D510-2-125489 , D510-2-181291, mediante costruzione di linea MT in cavo sotterraneo AL 185 mmq.**

**Società proponente Società proponente Nuova FIT 2 S.r.l., con sede legale in Milano (MI), alla via Victor Hugo 3, P.IVA 08219930727.**

### **Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il

- rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
  - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
  - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
  - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
  - con l’art.27 bis del D.L.gs. n.152/2006 e s.m.i. è stato introdotto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ *nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso*”.

*Rilevato che:*

- la società **Nuova Fit 2 S.r.l.**, con sede legale in **Milano (MI)**, in **Via Victor Hugo 3**, Cod. Fisc. e P.IVA **08219930727**, nella persona della **sig.re Colavito Raffaele**, nato a *(omissis)* il *(omissis)* e residente in *(omissis)*, nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 4621 del 18/01/2021, presentava istanza telematica, sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico della potenza prevista pari a **5,011 MWe**, da realizzarsi nei Comuni di Bitonto e Modungo (BA), in “Zona Industriale Consorzio ASI”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse. Contestualmente la Società istante in data 25/01/2021, ha presentato istanza di PAUR presso la Città Metropolitana di Bari, acquisita al prot. PG n. 6598 del 25/01/2021 della Città Metropolitana di Bari, relativa alla realizzazione e l’esercizio del medesimo impianto;
- la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 11516 del 09/02/2021 (acquisita al prot. n. 1320 del 09/02/2021) comunicava di aver provveduto alla pubblicazione del progetto in oggetto all’albo pretorio ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il Proponente con n. 7 note pec del 19/02/2021 (acquisite al prot. n. 715 del 22/02/2021) trasmetteva, in ottemperanza alla nota prot. 11516 del 09/02/2021 con cui la Città Metropolitana di Bari comunicava la pubblicazione del progetto in oggetto ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli elaborati costituenti il progetto presentato presso l’Autorità Competente e pubblicati sul sito web della stessa Autorità;
- Successivamente la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza e contestualmente

sul portale della Città Metropolitana (attualmente non più accessibile), trasmetteva con nota prot. n. 2211 del 02/03/2021 preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della presente e comunque entro i termini perentori stabiliti dall'Autorità Ambientale competente;

- la Società istante con nota pec del 01/04/2021 (acquisita al prot. n. 3322 del 01/04/2021) provvedeva al deposito della documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 2211 del 02/03/2021;
- la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 33943 del 15/04/2021 (acquisita al prot. n. 3796 del 15/04/2021) convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12/05/2021 e comunicava che, a seguito delle disposizioni per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (O.P.C.M. 7 marzo 2020), nel periodo di vigenza dell'emergenza "Coronavirus", la stessa si sarebbe tenuta in modalità "asincrona". L'Autorità Ambientale trasmetteva al contempo il verbale della seduta del 07/04/2021, con cui il Comitato Valutazione di Impatto Ambientale rilasciava parere favorevole di Compatibilità Ambientale con prescrizioni;
- sempre con la succitata nota prot. n. 33943 del 15/04/2021 (acquisita al prot. n. 3796 del 15/04/2021) di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi, trasmetteva la nota prot. n. 4056 del 15/03/2021 con cui l'Ufficio per le Espropriazioni "*... considerato che dall'elaborato «piano particellare di esproprio analitico» si evince che l'impianto di rete di connessione, sarà realizzato su aree già disponibili del proponente ...*" pertanto non procederà all'emanazione dei provvedimenti successivi;
- la Sezione scrivente procedeva alla verifica formale della documentazione integrativa depositata, con la succitata nota pec del 01/04/2021 (acquisita al prot. n. 3322 del 01/04/2021), e rilevava ulteriori anomalie formali, pertanto con nota prot. n. 4859 del 06/05/2021 trasmetteva nuova richiesta di integrazioni acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bari nel verbale della succitata prima riunione della Conferenza di Servizi del 12/05/2021; cui il Proponente rispondeva con nota pec del 11/05/2021 (acquisita al prot. n. 5063 del 12/05/2021);
- in seguito, la Città Metropolitana di Bari con la nota prot. n. 44166 del 13/05/2021 (acquisita al prot. n. 5135 del 14/05/2021), trasmetteva il verbale della prima riunione delle Conferenza di Servizi svoltasi in data 12/05/2021 e contestualmente convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il 23/06/2021, in modalità "asincrona".

L'Autorità procedente trasmetteva il verbale della summenzionata Conferenza cui allegava, fra le altre, anche la nota pec del 05/05/2021 con cui il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, comunicava che "*... con riferimento alla istanza in oggetto si rappresenta la compatibilità della tipologia dell'intervento proposto con quanto previsto degli strumenti urbanistici e regolamenti consortili. Il parere di competenza di questo Ente potrà essere rilasciato previa presentazione del progetto corredato delle relazioni inerenti l'intervento, dei dati della società richiedente e del titolo di proprietà o disponibilità dell'area ...*". La riunione era aggiornata con la "*... preso atto della necessità di acquisire i necessari apporti istruttori degli Enti e soggetti interessati nella procedura, al fine di consentire alla Società di adempiere alle richieste di integrazione documentale formulate, sospende i lavori della riunione di Conferenza odierna aggiornandoli alla data del 23 giugno 2021, che si terrà in modalità "asincrona", mediante la semplice trasmissione per via telematica tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, degli atti di assenso/dissenso, ecc ...*"; e con successiva nota prot. n. 45865 del 18/05/2021 (acquisita al prot. n. 5339 del 18/05/2021) trasmetteva la nota prot. n. 4299 del 10/05/2021 con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia chiedeva, al Proponente, documentazione integrativa e contestualmente chiarimenti in merito alle opere connesse all'impianto;

- la società Nuova Fit 2 S.r.l. con nota pec del 03/06/2021 (acquisita al prot. n. 5970 del 03/06/2021) provvedeva a trasmettere al documentazione integrativa richiesta, dalla Scrivente Sezione con la nota prot. n. 4859 del 06/05/2021, allegando anche la documentazione di cui all'art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i.;
- la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), provvedeva nuovamente alla verifica della documentazione trasmessa e con nota prot. n. 6649 del 23/06/2021 richiedeva un ulteriore

perfezionamento della documentazione allegata all'istanza di A.U.. In particolare, chiedeva di eliminare ovvero chiarire le incongruenze rilevate tra il Quadro Economico e il Piano Economico Finanziario Asseverato, in merito al costo complessivo dell'investimento; inoltre rilevava la necessità a che il Consorzio ASI rilasciasse il proprio parere definitivo in riferimento al subentro nella titolarità delle aree interessate in luogo della società Barilogistica S.p.A. al fine di poter confermare la disponibilità dell'area di impianto da parte del Proponente come previsto all'art. 12 c. 4-bis del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

- con la medesima nota prot. n. 6649 del 23/06/2021, la scrivente Sezione comunicava, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, l'esito positivo della sola verifica formale dei requisiti tecnici necessari per l'ammissibilità dell'istanza, precisando che solo a seguito dei richiesti chiarimenti in merito alla difformità rilevate fra Quadro Economico e Piano Economico Finanziario asseverato, nonché sulla effettiva disponibilità delle aree interessate dal progetto in oggetto, avrebbe concluso la verifica dei requisiti amministrativi allegati all'istanza;

- la società Nuova Fit 2 S.r.l. con nota pec del 23/07/2021 (acquisita al prot. n. 8100 del 26/07/2021), in riscontro alla nota prot. n. 6649 del 23/06/2021 della scrivente Sezione, trasmetteva una dichiarazione in cui chiariva che *"... quanto previsto nel Quadro Economico è contemplato nel piano economico asseverato, e che la differente quantificazione dell'investimento rinviene dalla diversa natura dei due elaborati economici ... avendo il Piano Economico Finanziario l'obiettivo, tra l'altro, di quantificare l'ammontare complessivo dell'investimento ai fini della bancabilità del medesimo e quindi considerando, oltre ai meri costi realizzativi per come rappresentati nel Quadro Economico, anche altri valori ivi previsti quali costi già sostenuti/impegnati dalla scrivente, ..., e altri potenziali costi che potrebbero interessare la costruzione ..."*.

Sempre con la succitata nota pec del 23/07/2021 (acquisita al prot. n. 8100 del 26/07/2021), la Società istante, con riferimento a quanto richiesto relativamente alla conferma della disponibilità dell'Area, precisava che *"... società in data 20.07.2021 ha trasmesso al Consorzio ASI richiesta riscontro nota prot. n. 6649 23/06/2021 di codesta spettabile Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ..."*;

- la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 008106 del 26/07/2021 (acquisita al prot. n. 8106 del 26/07/2021) trasmetteva il verbale della seconda riunione della Conferenza di Servizi e contestualmente convocava la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 09/09/2021 in modalità asincrona; al contempo trasmetteva la nota prot. n. 54084 del 14/05/2021 con cui l'ENAC informava che *"... al fine dell'ottenimento del parere – nullaosta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione «Ostacoli alla navigazione aerea», inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria attivando, contestualmente analogo procedura ENAV ..."*;

- successivamente la Sezione Transizione Energetica, nel segnalare il mancato deposito della medesima documentazione sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella sezione *"Conferenza Di Servizi/Da Integrare"* come comunicato con la precedente nota prot. n. 6649 del 23/06/2021 acquisita agli atti del procedimento Dall'Autorità competente nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del giorno 23/06/2021; reiterava con nota prot. n. 9209 del 08/09/2021, alla luce delle dichiarazioni del Proponente relativamente alla coerenza fra Quadro Economico e Piano Economico Finanziario Asseverato, la richiesta di aggiornamento del summenzionato Quadro Economico nonché dell'effettiva disponibilità delle aree interessate dal progetto in oggetto al fine di poter concludere favorevolmente la verifica dei requisiti amministrativi dell'istanza;

- pertanto, la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 82260 del 10/09/2021 (acquisita al prot. n. 9485 del 21/09/2021) trasmetteva il verbale della terza riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 09/09/2021 e contestualmente convocava la quarta riunione della Conferenza di Servizi per il 30/09/2021, in modalità "asincrona". L'Autorità Ambientale, trasmetteva, allegandoli al verbale, gli atti di assenso ovvero richieste di integrazioni degli Enti convocati in Conferenza di Servizi in particolare la nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia (acquisita al prot. della Città Metropolitana n. 82260

del 10/09/2021) con la quale lamentava il mancato invio della documentazione integrativa richiesta con la precedente nota prot. n. 4299 del 10/05/2021;

- la società Nuova Fit 2 S.r.l. trasmetteva con n. 3 pec del 14/09/2021 (acquisite al prot. n. 9567, 9568 e 9569 del 22/09/2021) e nota pec del 15/09/2021 (acquisita al prot. n. 9641 del 22/09/2021), la documentazione tecnico - progettuale aggiornata nonché il “*Piano Economico Finanziario*” richiesto dalla scrivente Sezione con la succitata nota prot. n. 9290 del 08/09/2021. Infine con ulteriore nota pec del 28/09/2021 (acquisita al prot. n. 10158 del 29/09/2021) trasmetteva per conoscenza la comunicazione del Consorzio ASI del 28/09/2021 con cui comunicava che “... nel prossimo Consiglio del 8 ottobre verrà esaminata ...” la posizione in merito al contributo di infrastrutture azione, il c.d. utilizzo in proprio;
- con la medesima nota, la Società istante trasmetteva alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n. 4299 del 10/05/2021, e precisava che “... le uniche opere connesse all'impianto sono quelle rappresentate nella corografia di inquadramento e che le stesse si interrompono in corrispondenza dell'esistente linea MT RED D510-3410 ...”;
- infine, l'Ufficio per le Espropriazioni con nota prot. n. 14338 del 28/09/2021 (trasmessa anche alla scrivente Sezione e acquisita al prot. n. 10156 del 28/09/2021) confermava il parere espresso con la precedente nota prot. n. 4056 del 15/03/2021 con cui comunicava che “... per quanto di competenza, non si procederà all'emanazione dei provvedimenti successivi ...”;
- la Città Metropolitana di Bari con la nota prot. n. 88335 del 30/09/2021 (acquisita al prot. n. 10252 del 30/09/2021) trasmetteva il verbale della quarta riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 30/09/2021 e contestualmente convocava la quinta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18/10/2021, sempre in modalità “asincrona”; e allegava nota prot. n. 66721 del 29/09/2021 con cui l'Arpa Puglia – DAP di Bari, atteso la mancata trasmissione di ulteriore documentazione in aggiornamento di quanto già depositato, confermava quanto comunicato con la precedente nota prot. n. 34785 del 12/05/2021. Infine la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana prot. n. 8804 del 29/09/2021 informava il Proponente di essere in attesa della formalizzazione dell'istanza per il rilascio del parere in materia paesaggistica atteso la mancata corresponsione degli oneri istruttori;
- infine con ulteriore nota prot. n. 94643 del 21/10/2021 (acquisita al prot. n. 11016 del 21/10/2021) la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 18/10/2021; nell'ambito di suddetto verbale, l'Autorità Competente dava evidenza dei contributi acquisiti agli atti del procedimento condotto ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, in particolare, ai fini che qui interessano:
  - verbale Comitato Tecnico V.I.A. reso nella seduta del 07/04/2021;
  - nota Comune di Bitonto, acquisita al prot. n. 23027 del 11/03/2021;
  - nota Regione Puglia – Ufficio per le Espropriazioni, acquisita al prot. n. 23976 del 15/03/2021, confermato con successiva nota acquisita al prot. n. 87756 del 29/09/2021;
  - nota Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, acquisita al prot. n. 9610 del 07/04/2021;
  - nota Regione Puglia – Servizio osservatorio Abusivismo e Usi Civici, acquisita al prot. n. 33432 del 13/04/2021;
  - nota Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, acquisita al prot. n. 34444 del 15/04/2021;
  - nota AQP S.p.A., acquisita al prot. n. 39669 del 29/04/2021;
  - nota Regione Puglia – Servizio Amministrazione Beni del demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, acquisita al prot. n. 41302 del 04/05/2021;
  - nota Comune di Modugno - Servizio 4 Assetto del Territorio, acquisita al prot. n. 43146 del 11/05/2021;
  - nota ARPA Puglia – DAP di Bari, acquisita al prot. n. 44012 del 12/05/2021, confermato con successive note acquisite al prot. n. 88043 del 29/09/2021 e prot. n. 93968 del 19/10/2021;
  - nota ENAC – AOT, acquisita al prot. n. 44990 del 14/05/2021;
  - nota società Nuova Fit 2 S.r.l., acquisita al prot. n. 51725 del 03/06/2021 di riscontro ad ENAC;
  - nota Comune di Modugno – Settore 3 Ambiente, acquisita al prot. n. 85847 del 22/09/2021;

- nota Ministero Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, acquisita al prot. n. 85847 del 22/09/2021;
- nota società Nuova Fit 2 S.r.l., acquisita al prot. n. 93249 del 18/10/2021 di riscontro all’ Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
- nota Marina Militare - Comando Marittimo “Sud”, acquisita al prot. n. 85497 del 21/09/2021;
- nota Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, acquisita al prot. n. 93504 del 18/10/2021;
- nota regione Puglia – Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmessa con nota prot. n. 94643 del 21/10/2021.

Pertanto il Presidente, preso atto “... *dell’assenza di alcuni enti, pur se regolarmente convocati, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990 e s.m.i., intende acquisiti i pareri di competenza in senso favorevole ...*”, e conclude “... *la Conferenza ... in senso favorevole all’istanza in esame, alle condizioni contenute nei pareri acquisiti ...*”.

Con riferimento a quanto sopra la Sezione Transizione Energetica tiene a precisare che, nella ricognizione dei pareri trasmessi da codesta rispettabile Città Metropolitana di Bari, risultano assenti le dichiarazioni e asseverazioni prodotte dalla società Nuova Fit 2 S.r.l. e acquisite agli atti del procedimento di PAUR inerenti le richieste effettuate dall’ENAC e dall’Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, inerenti verifiche ed incombenze procedurali spettanti al Proponente, e mai trasmesse alla scrivente Sezione. Inoltre con riferimento alla comunicazione del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, acquisita al prot. n. 93504 del 18/10/2021, sembrerebbe incompleta ovvero mancante di alcune pagine.

Pertanto considerato che allo stato non è possibile verificare ovvero accedere a suddetta documentazione dal portale della Città Metropolitana di Bari, si chiede formalmente l’invio al fine di poterla assumere nel provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 di prossima adozione.

Analogamente, si ribadisce alla società Nuova Fit. 2 S.r.l. la necessità di provvedere al deposito ovvero aggiornamento, sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), della documentazione tecnico – progettuale prodotta e/o integrata nel procedimento di competenza della Città Metropolitana come più volte richiesto con le note prot. n. 4859 del 06/05/2021; n. 6649 del 23/06/2021; e n. 9209 del 08/09/2021;

- in ultimo la Sezione Transizione Energetica, preso atto della nota n.64643 del 21.10..2021, acquisita in pari data al n.11016, con la quale la Città Metropolitana “*ha concluso la Conferenza di Servizi in senso favorevole all’istanza in esame, alle condizioni contenute nei pareri acquisiti*”, ai fini del successivo rilascio del provvedimento finale di Autorizzazione Unica, con nota prot. n. 11064 del 22/10/2021 invitava la società Nuova Fit 2 S.r.l. a trasmettere la documentazione, ivi elencata, valida ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge in materia di antimafia;

- pertanto alla luce di quanto sopra esposto la Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 11113 del 26/10/2021, prendendo atto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti e valutati dall’Autorità Procedente nell’ambito della Conferenza di Servizi svoltasi nel procedimento di PAUR, ai sensi dell’art 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, incardinato presso la Città Metropolitana di Bari, ritiene di poter esprimere un **parere di massima favorevole** in ordine **al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale**, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto;

- successivamente la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 97277 del 29/10/2021 (acquisita al prot. n. 11348 del 29/10/2021), trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale n. 5603 del 29/10/2021 con cui rilasciava il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per l’impianto di cui all’oggetto. Nel provvedimento, la Città Metropolitana di Bari, faceva riferimento alla nota prot. n. 11113 del 26/10/2021 della Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) intendendola quale ulteriore richiesta di integrazioni;

- la Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 12680 del 02/12/2021 precisava che con la succitata nota prot. n. 11113 del 26/10/2021 è quella la Sezione Transizione Energetica comunicava che, come attestato dall’Autorità Procedente ovvero la Città Metropolitana di Bari, sussistevano le condizioni

tecniche ed amministrative per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; e invitava la Città Metropolitana di Bari a voler rettificare la Determina Dirigenziale n. 5603 del 29/10/2021 alla luce di quanto rilevato con la citata nota;

- la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 109562 del 14/12/2021 (acquisita al prot. n. 13101 del 15/12/2021) ribadiva, in riscontro alla nota prot. n. 12680 del 02/12/2021 con cui la Sezione Transizione Energetica invitava l'Autorità Competente in materia di P.A.U.R. a rettificare la D.D. n. 5603 del 29/10/2021 in assenza del provvedimento finale di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., di aver provveduto a riportare la nota prot. n. 11113 del 26/10/2021, con la quale la scrivente Sezione Transizione Energetica riteneva *"... di poter esprimere un parere di massima favorevole in ordine al rilascio dell'AU ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del PAUR di competenza provinciale ..."* e che *"... in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale ..."*;
- La Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 13235 del 20/12/2021, trasmetteva proprio atto di diffida alla Città Metropolitana, in qualità di Autorità Procedente in ambito P.A.U.R., ad adottare i provvedimenti indispensabili in regime di autotutela della D.D. 5603 29/10/2021, stante l'assenza del provvedimento di Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto. A tal fine precisava ulteriormente che il Procedimento di Autorizzazione Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si configura come *"... provvedimento contenitore nel quale l'Autorità Competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso con la conseguenza che l'esistenza del titolo autorizzatorio risulta essere indispensabile ..."*. Infine, ribadiva alla società Nuova Fit 2 S.r.l. l'invito a voler provvedere ad assolvere alla incombenze ad essa spettanti al fine di consentire alla Sezione Transizione Energetica il rilascio del titolo di Autorizzazione alla Costruzione ed esercizio ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., che potrà avvenire solo in conseguenza dei provvedimenti che l'Autorità Procedente assumerà in regime di autotutela. In ultimo informava che in assenza di quanto comunicato la Sezione Transizione Energetica avrebbe provveduto a notificare di tanto le competenti Autorità ed il GSE per i controlli e le verifiche di competenza;
- la società Nuova Fit 2 S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 1380 del 17/02/2022 provvedeva al deposito della documentazione di cui alla nota prot. n. 11113 del 26/10/2021 comprensiva delle dichiarazioni e asseverazioni necessarie.

Preso atto dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata nel procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessi dall'Autorità Provinciale competente al rilascio del P.A.U.R. e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 0143107 del 22/09/2021, con cui invita al Società istante, trattandosi di attività in conto terzi e al fine di completare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nullaosta MT alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto, a produrre:
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per linee TLC, che si allega in copia;
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per seconda marca da bollo da apporre sul nullaosta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

CONSIDERATO che:

la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 94643 del 21/10/2021 (acquisita al prot. n. 11016 del 21/10/2021), con cui trasmetteva il verbale della quinta riunione della conferenza di Servizi del giorno 18/10/2021, riportava fra le dichiarazioni e documenti acquisiti agli atti del procedimento di P.A.U.R. la nota del 15/10/2021, acquisita al prot. G. n. 93249 del 18/10/2021, con cui la società Nuova Fit 2 S.r.l. trasmetteva documentazione integrativa in risposta alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 143107 del 22/09/2021 succitata.

- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 14338 del 28/09/2021, con cui conferma il parere espresso con la precedente nota prot. n. 4056 del 15/03/2021 in cui “... *considerato che dall’elaborato «piano particellare di esproprio analitico» si evince che l’impianto di rete di connessione, sarà realizzato su aree già disponibili del proponente ...*” pertanto non procederà all’emanazione dei provvedimenti successivi;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, acquisita al prot. G. n. 94643 del 21/10/2021, con cui Valutato l’intervento nella complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si inserisce, questa Sezione ritiene di poter esprimere parere favorevole, con prescrizioni, per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR, in quanto la proposta progettuale, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso, per caratteristiche e localizzazione, coerente con le linee guida del PPTR.
- Al fine di mitigare la visibilità dell’impianto e contribuire alla riqualificazione delle aree oggetto di intervento dal punto di vista paesaggistico ed ecologico, si prescrive quanto segue, ad integrazione delle misure proposte dalla Società:
- le opere di progetto non devono interferire, in fase di cantiere e di esercizio, con i beni e gli ulteriori contesti di paesaggio del PPTR di cui all’art. 38 delle NTA del PPTR, adiacenti le aree di impianto e come in istruttoria rappresentati;
  - sia realizzata una fascia di mitigazione, non inferiore a 5m, lungo il perimetro dell’area di impianto composta da due filari, tra loro sfalsati, composto da:
    - un primo filare verso l’area di impianto, con installazione di vegetazione a conduzione arborea di altezza superiore a 1,60 m;
    - un secondo filare, più sterno adiacente la viabilità, con piantumazione di essenze a conduzione arbustiva non superiore ad 1,50 m.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

CONSIDERATO che:

la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota pec del 03/11/2021 (acquisita al prot. n. 11404 del 04/11/2021) trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 187 del 29/10/2021 inerente la pratica AUTPAESAF-111-2021 di accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. (in vigenza D.P.R. 31/12/2017) per interventi che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell’art. 38 c. 3.1 N.T.A. del P.P.T.R..

L’Autorità Competente in ambito PAUR dovrà acquisire nell’ambito del procedimento concluso con la D.D. 5603 del 29/10/2021 il provvedimento della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di conferma del parere rilasciato nel corso del procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici, nota prot. n. 445 del 13/04/2021, con cui comunica che poiché i terreni coinvolti dall’intervento, secondo quanto riportato nella documentazione, appaiono interessare i comuni di Bitonto e Modugno, a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che per il Comune di Modugno non risultano terreni gravati da Uso Civico. Si evidenzia, altresì, che questo Servizio ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia dell’elenco aggiornato a dicembre 2020 del Comuni, ripartiti per aree (ex) provinciali, con territorio non gravato da usi civici, tra i quali risulta anche Modugno.
- Il Comune di Bitonto risulta quale Comune validato sul P.P.T.R. (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi civici: verifica consistenza), ed il suo territorio risulta parzialmente gravato da usi civici. Potrà, pertanto, codesto Ente autonomamente verificare sul P.P.T.R., sulla base delle particelle catastali interessate dall’intervento, l’eventuale natura civica dei terreni “de quibus”, ovvero richiedere allo scrivente Servizio attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98 comprensiva della puntuale indicazione dei dati catastali dei terreni interessati dagli interventi proposti e opere connesse.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

## CONSIDERATO che:

nel corso del procedimento di P.A.U.R condotto dall'Autorità Competente non è stata data evidenza della effettuazione della verifica richiesta dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, né la stessa Autorità chiedeva al Proponente la formalizzazione dell'istanza per il rilascio del parere di attestazione della presenza/assenza di Usi Civici ovvero dichiarazione asseverata di assenza degli stessi.

## RILEVATO che:

la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 94643 del 21/10/2021 (acquisita al prot. n. 11016 del 21/10/2021), con cui, nell'ambito del verbale della quinta riunione della conferenza di Servizi del giorno 18/10/2021, comunicava " ... *ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990 e s.m.i., intende acquisiti i pareri di competenza in senso favorevole ...*".

Pertanto alla luce di quanto dichiarato dalla Città Metropolitana di Bari si prende atto dell'acquisizione favorevole del parere del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici; resta inteso che laddove in fase di progettazione esecutiva dovessero emergere aree interessate da Usi Civici che dovessero comportare modifiche e/o varianti a progetto in oggetto le stesse si configureranno quali varianti sostanziali ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e assoggettate alla disciplina in esso contenuta.

- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 5380 del 19/03/2021, con cui comunica che dall'esame degli elaborati progettuali non si rilevano interferenze dirette delle opere in progetto con aree del demanio armentizio e si riscontra che l'area d'impianto, localizzata in zona industriale, si ritrova a una distanza minima di ca. 300 m dal Regio Trattarello n. 94 "Via Traiana". La tabella "I Tratturi nei contesti extraurbani nei comuni non datati di PCT" del paragrafo 10.2 della Relazione del Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con D.G.R. n. 819 del 2 maggio 2019, individua il suddetto tratturo come appartenente alla classe a) ex art. 6 c. 1. della L.R. 4/2013, ovvero tra i tratturi che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico e turistico – ricreativo". I tratturi regionali di cui alla lettera a), cui il QAT riserva il massimo grado di tutela, costituiscono il "Parco dei Tratturi i Puglia" ai sensi dell'art. 8 c.1. della L.r. 4/2013. Per quanto attiene alla valutazione degli impatti dell'intervento in oggetto, si fa presente che gli strumenti attraverso i quali sono perseguite le finalità del parco sono il Documento Regionale di valorizzazione (DRV) e i Piani Locali di valorizzazione (PLV). Tali strumenti hanno tra l'altro lo scopo di tutelare, recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali, nonché promuoverne la fruizione.

Attualmente è in itinere il processo di redazione del DRV ai sensi dell'art. 15 della LR 4/2013, che condurrà, sulla base del QAT e del Piano paesaggistico regionale vigente, alla definizione degli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire attraverso i PLV. Pertanto, nelle more della definizione del procedimento di formazione del DRV, pur non potendo escludere un impatto anche significativo sul bene tratturale, questo Servizio è impossibilitato ad esprimere una valutazione quali - quantitativa dell'impatto ambientale. Ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, infine, poiché non si rilevano interferenze dirette con aree appartenenti al demanio armentizio, questo Servizio non è tenuto ad esprimere alcun parere;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche, prot. n. 4475 del 15/04/2021, con cui comunica che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile solare tramite conversione fotovoltaica, della potenza nominale in DC 5.011,20 KWp da realizzarsi all'interno dell'area industriale dei comuni di Bitonto e Modugno (BA) connesso alla rete di distribuzione MT tramite la costruzione di una cabina di consegna collegata mediante Raccordi MT, in cavo interrato, in entra – esci alla linea esistente "MT RED" DS10-34103 ubicato nel comune di Bitonto. L'impianto Fotovoltaico sarà ubicato sulle seguenti particelle catastali: 45, 47, 165, 311, 320, 366, 394, 425, 431, 433, 437, 439, 440, 445, 448, 712 del foglio n. 53 del Comune di Bitonto (BA); e p.lla 43 del foglio n. 6 del Comune di Modugno (BA). L'impianto di rete per la connessione sarà realizzato sulle seguenti particelle catastali 432, 433, 389, 394 del foglio n. 53 del Comune di Bitonto (BA). Trattasi di zone caratterizzate da vincoli d'uso cosiddetto di "Contaminazione Salina" come indicato nel

Piano di tutela della Acque, approvato con D.G.R n. 230 del 20/10/2009, il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019.

In tali aree, il PTA ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse sulla quantità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.10 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM8 dell'elaborato G - Programma delle Misure e art. 53 delle NTA dell'aggiornamento adottato con DGR n. 1333/2019), alle quali si fa espresso rinvio ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea.

La tipologia di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedono l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;
- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016;

➤ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 9610 del 07/04/2021, con cui comunica che preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale di questa autorità Distrettuale, nessuna delle opere previste nel predetto progetto interferisce con le aree disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.. Pertanto, questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere favorevole di conformità al P.A.I. per l'intervento, con le seguenti prescrizioni:

- le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica e le condizioni di stabilità geomorfologica delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nelle aree di intervento;
- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;

➤ Arpa Puglia – DAP di Bari, prot. n. 34785 del 12/05/2021, con cui per quanto di competenza si valuta sostenibile ambientalmente la proposta di impianto di cui trattasi e si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in atti, con le seguenti prescrizioni:

- Deve essere redatta una relazione previsionale di impatto acustico ambientale che, differentemente da quella presentata, verifichi il disturbo acustico presso i ricettori da individuare al contorno, nella fase di cantiere ed in esercizio d'impianto, in termini assoluti e differenziali rispetto ai valori misurati di clima acustico residuo dell'area.

Qualora da detta relazione previsionale dovessero risultare valori eccedenti i valori limite di riferimento, dovranno essere proposte ed esplicitamente approvati interventi mitigativi atti al contenimento, entro i limiti, del disturbo acustico.

- Attesa la destinazione urbanistica come “Componenti Culturali Insediative: immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 74)” di cui al vigente PPTR della Puglia, delle aree confinanti l’impianto individuate sul foglio di mappa 6 particelle 43, 44, 47, 905, 907, 909, 912 e 915, si chiede di mitigare l’impatto visivo dell’impianto, dai punti di osservazione posti sulle suddette aree, mediante l’installazione perifericamente all’area interessata dall’insediamento, di idonea siepe arborea, a rapida crescita, realizzata con piante autoctone.
  - Conformemente a quanto riportato sugli elaborati tecnici, non dovranno essere utilizzati per il sostegno ed il fissaggio dei pannelli solari, sistemi di ancoraggio interrati (plinti in cemento, basamenti, ecc.)
  - La gestione delle terre e rocce da scavo come dei materiali edili dovrà essere conforme oltreché al DPR 152/2006 e ss.mm.ii. e DPR 120/2017, anche L.R. Puglia 6/06, seguendo altresì le indicazioni delle Linee Guida ISPRA sui “Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” (Correggere il refuso al punto 17 della relazione preliminare);
- Città Metropolitana di Bari – Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico, nota prot. n. 33943 del 15/04/2021, con cui trasmette il parere espresso dal Comitato VIA Provinciale nella seduta del 07/04/2021. Il Comitato V.I.A., esaminati gli elaborati forniti dalla ditta, il comitato esprime parere favorevole di compatibilità ambientale con le seguenti prescrizioni:
1. Sorveglianza Archeologica durante l’esecuzione degli scavi e in particolare durante l’infissione dei pali battuti, in considerazione della presenza, a 300 metri di distanza di una necropoli di età medievale.
  2. Le cabine elettriche di trasformazione e le cabine d’impianto vengano tinteggiate di bianco in modo da integrarsi con il paesaggio.
  3. Realizzare avanti alla recinzione metallica in progetto una barriera verde per schermare la visibilità dell’impianto, da realizzarsi con essenze arboree o arbustive autoctone sempre verdi tipiche della vegetazione mediterranea, tenendo conto delle visuali panoramiche e paesaggistiche.
  4. Prevedere aperture nelle recinzioni che consentono la veicolazione della piccola/media fauna.
  5. Non vengano realizzate opere fisse al suolo non facilmente rimuovibili al termine dell’esercizio dell’impianto.
  6. Non alterare la naturale pendenza del terreno e l’assetto idrogeologico del suolo dell’intera area di intervento, attraverso il livellamento o l’apporto di materiali sciolti di tipo tufaceo, calcareo, al fine di evitare la trasformazione irreversibile dello stato naturale ed idrogeologico del suolo; tali riporti potrebbero essere previsti esclusivamente alle aree asservite alle cabine.
  7. La vegetazione insistente sul suolo dell’impianto dovrà essere sfalciata meccanicamente e comunque senza l’utilizzo di diserbanti.
  8. Il lavaggio dei pannelli fotovoltaici dovrà essere effettuato senza l’uso di detersivi o di altra sostanza chimica al suolo e senza il consumo umano.
  9. Dovrà essere previsto un ripristino morfologico al termine dei lavori di installazione degli impianti attraverso la stabilizzazione e l’inerbimento di tutte le aree interessate da movimento di terra;
- Comune di Bitonto, nota acquisita al prot. G. n. 23027 del 11/03/2021, con cui esprime parere favorevole dal punto di vista strettamente urbanistico, con salvezza di ogni parere, nulla osta e/o autorizzazione nonché di eventuali ulteriori pareri, autorizzazioni, permessi comunque denominati da parte di quegli Enti preposti alla tutela di altri vicoli e/o autorizzazioni, comunali e regionali, considerando la caratteristica interterritoriale dell’intervento proposto;
- Comune di Modugno - Servizio 4 – Assetto del Territorio, prot. n. 17783 del 10/05/2021, con cui esaminata la proposta progettuale; verificato che negli archivi del Servizio 4 -Assetto del Territorio del Comune di Modugno (BA), per quanto possibile riscontrare, in riferimento alla citata particella n. 43, del foglio di mappa n. 6, non risultano essere stati rilasciati titoli edilizi; considerata la tipizzazione ai sensi dell’art. 10 Tit. II delle N.T.A. vigenti del Piano Regolatore Generale Comunale, come “Zona produttiva agglomerato del Consorzio A.S.I. sono le zone che ricadono nel perimetro dell’agglomerato Bari Modugno

del Piano di Sviluppo Industriale del Consorzio A.S.I. Tali aree sono soggette alle normative del suddetto piano”; considerata la tipizzazione ai sensi dell’art. 9 pt. 9.1 delle N.T.A. vigenti del Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) del Consorzio A.S.L, come “Area produttiva -Aree per insediamenti produttivi”; attesta la compatibilità urbanistica del progetto proposto dalla citata società “NUOVA FIT 2 S.r.l.”, con sede alla Via Victor Hugo n. 3 -20123 Milano;per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,011MWp per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica. Impianto ad ubicarsi in area industriale dei Comuni di Bitonto e di Modugno, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. a condizione che:

- sia ottenuto il parere di conformità urbanistica del Consorzio ASI;
- prima dell’inizio dei lavori dovrà essere versato il contributo di costruzione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e della Delibera Commissariale n. 29 del 04/04/2013.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

CONSIDERATO che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali è titolare del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. quale atto autonomo di un procedimento per il quale è amministrazione procedente, per quegli impianti non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi e per gli effetti del succitato art. 12 c. 4 del D.Lgs. 387/2003 il provvedimento di Autorizzazione Unica “... costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato ...”;
- inoltre al punto 8.1 del D.M. 10/09/2010 “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti i produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, chiarisce che “... fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 lett. e) del D.P.R. 380 del 2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia ...”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ribadisce che non sono dovuti i Costi di Costruzione.

- Comune di Modugno – Servizio 3 – Ambiente, acquisita al prot. G. n. 75290 del 09/08/2021, con cui preso atto della documentazione istruttoria, grafico, descrittivi; preso atto del parere reso dal servizio Assetto del territorio del Comune di Modugno prot. n. 17783 del 10/05/2021, con il quale si attesta la compatibilità urbanistica dell’intervento con condizioni; esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  1. il proponente è tenuto a presentare un piano di dismissione dell’impianto e delle strutture, con relativo smaltimento a fine vita, nonché al ripristino dello stato dei luoghi;
  2. il proponente è tenuto alla realizzazione di una recinzione di siepi perimetrali aventi funzione di mitigazione, con essenze autoctone quali viburni, corbezzoli, biancospino etc;
  3. laddove necessario espianto di essenze di pregio, il proponente è tenuto a dare nuova destinazione alle suddette piante;
  4. il proponente è tenuto a rispettare, in fase di realizzazione, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti utilizzati nelle opere urbanistico - edilizie;
  5. il proponente, infine, è tenuto a dare tempestiva indicazione della direzione dei lavori nonché delle modifiche intervenute in corso d’opera inerenti il progetto, sia di natura tecnica sia di natura giuridico/amministrativa;
- Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, prot. n. 8737 del 15/10/2021, con cui comunica che in data 15/10/2021 è stato rilasciato il relativo parere di conformità urbanistica al vigente P.U.E. Consortile.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

Preso atto di quanto comunicato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, per il tramite della nota prot. n. 94643 del 21/10/2021 con cui la Città Metropolitana di Bari trasmetteva il Verbale della quinta riunione della Conferenza di Servizi del giorno 18/10/2021 e contestualmente dava evidenza della conclusione della Conferenza di Servizi, si chiede formalmente l’invio della nota succitata al fine di poter

rilevare la eventuale presenza di condizioni prescrittive che dovranno obbligatoriamente essere introdotte nel provvedimento di Autorizzazione Unica di prossima emissione.

- Marina Militare – Comando Marittimo Sud, prot. n. 30339 del 16/09/2021, con cui comunica che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del progetto in parola;
- ENAC – Ente nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 54084 del 14/05/2021, con cui comunica che al fine dell'ottenimento del parere nulla-osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenza di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue

CONSIDERATO che:

- la società Nuova Fit 2 S.r.l. con nota pec del 01/04/2021 (acquisita al prot. n. 3321 del 01/04/2021) comunicava di aver provveduto a presentare "*...i stanza di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea con modello web n° MWEB\_2021\_049 Ver. 1 del 30/03/2021 prot. ingresso ENAV 0040425 del 31/03/2021 e successiva pec all'ENAC (protocollo@pec.enac.gov.it) del 31/03/2021 ...*";
- la Città Metropolitana nell'ambito del verbale della quinta riunione della Conferenza di Servizi del 18/10/2021, dava evidenza della nota acquisita al prot. G. n. 51725 del 03/06/2021 con la quale la Società istante adempiva alle richieste ENAC;

Pertanto si chiede la formale trasmissione della suddetta documentazione alla luce della quale si può ritenere assolta la verifica della presenza di eventuali ostacoli al volo.

- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 28495 del 29/04/2021, con cui rileva che dalle valutazioni cartografiche risulta che nell'area d'intervento, ricadente nel Comune di Bitonto, individuata al Foglio di catasto n. 53 Particelle 45, 47, 165, 311, 320, 366, 394, 425, 431, 433, 437, 439, 440, 445, 448, 712 e nel Comune di Modugno al Foglio n. 6 Particelle 43, non sono presenti opere interferenti gestite da Acquedotto Pugliese. Diversamente dalla precedente, l'installazione dell'impianto di rete di connessione del parco fotovoltaico alla cabina di consegna, in attraversamento alle particelle 432, 433, 289, 394 del foglio n. 53 del Comune di Bitonto (BA), interferisce con il tronco di fogna nera in gres DN200, ubicato sulla viabilità stradale denominata VIA Fiordalisi. Pertanto, Nel sottolineare che tutte le fasi operative dovranno essere eseguite con estrema cautela e con tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare alle condotte la trasmissione di vibrazioni e carichi dinamici derivanti dall'utilizzo di eventuali mezzi pesanti, dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni minime:
  - per le interferenze trasversali il cavidotto dovrà sempre sotto passare le condotte di Acquedotto Pugliese;
  - il piano di posa della nuova linea elettrica dovrà garantire un franco di separazione minima di mt. 0,50 dalla generatrice inferiore delle condotte in attraversamento;
  - in corrispondenza degli attraversamenti trasversali la presenza della linea elettrica dovrà essere opportunamente segnalata;
  - in caso di parallelismo dovrà essere garantita una distanza orizzontale di almeno 1 mt. tra le generatrici esterne.

Si prescrive, infine, che sia data formale comunicazione a quest'Ufficio dell'inizio dei lavori almeno quindici giorni prima dell'avvio degli stessi.

*Tenuto conto che:*

- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità; considerato che il Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot. n. 4056 del 15/03/2021 comunicava che "... l'impianto di connessione sarà realizzato su aree già disponibili del proponente e su aree la cui titolarità dei diritti sarà acquisita mediante concessione del consorzio ..." e che "... per quanto di competenza, non si procederà all'emanazione dei provvedimenti successivi ..."; la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, non ha proceduto alla "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

*Verificato che:*

- con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la VIA non può essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e che, lo stesso provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR;
- in conformità all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli, sia pure in virtù di silenzio assenso, di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica.

*Rilevato che:*

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Città Metropolitana di Bari, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, ha concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi in data 18/10/2021;
- la Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, in qualità di Ente titolato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6 e art.7 della LR 20/2009, con nota acquisita agli atti della quinta riunione della Conferenza di Servizi del 18/10/2021, esprimeva parere favorevole, con prescrizioni, per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR, in quanto "... la proposta progettuale, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso, per caratteristiche e la localizzazione, coerente con le linee guida del PPTR ...". Successivamente con nota pec del 03/11/2021 (acquisita al prot. n. 11404 del 04/11/2021) trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 187 del 29/10/2021 inerente la pratica AUTPAESAF-111-2021 di accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. (in vigore D.P.R. 31/12/2017) per interventi che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 c. 3.1 N.T.A. del P.P.T.R.;
- la Città Metropolitana di Bari nella quinta riunione della Conferenza di Servizi del 18/10/2021, dichiarava che "... ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 Legge 241/1990 e ssmm.ii., intende acquisiti i pareri di competenza in senso favorevole ..."
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Nuova Fit 2 S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) in data 18/01/2021, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;

- La Città Metropolitana di Bari, in qualità di Autorità provinciale competente al rilascio del PAUR, ha concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi in data 18/10/2021;
- per quanto innanzi esposto, prendendo atto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti e valutati dall'Autorità Procedente nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi nel procedimento di PAUR, ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. n.152/2006, incardinato presso la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 11113 del 26 ottobre 2021 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, riteneva di poter esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale e invitava la società Nuova Fit 2 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

*Considerato che:*

- la Società con nota consegnata a mano in data 17/02/2022 e acquisita al prot. n. 1380 di pari data, trasmetteva:
  - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi avviata dalla Città Metropolitana di Bari, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs n.152/2006, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*, detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall'istante, precisando che il progetto dovrà essere sottoscritto, oltre che dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, anche da parte del Dirigente della Autorità Ambientale competente per il PAUR;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo (PAUR) e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti nell'ambito del procedimento condotto dalla Città Metropolitana di Bari;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *"monumentali"* ai sensi della L.R. 14/2007;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
  - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti) trasmessa con note pec del 25/10/2021 (acquisita al prot. n. 11145 del 26/10/2021) e pec del 27/10/2021 (acquisita al prot. n. 11233 del 28/10/2021);
  - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
  - ✓ attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli

oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;

- ✓ n. 12 marche da bollo da 16 € (euro) per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo, al momento della sottoscrizione dello stesso;
- preso atto della nota prot. n. 11113 del 26/10/2021 con cui la Sezione Transizione Energetica riteneva di poter esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza pari a 5,011 MWp, sito nei territori Comunali di Bitonto e Modugno (BA), in “Zona industriale Consorzio ASI”;
  - una cabina di consegna da realizzarsi all'interno del campo fotovoltaico, connessa in entra esci alla linea esistente MT RED -- D510-34103 nella tratta tra i nodi D510-2-125489 , D510-2-181291, mediante costruzione di linea MT in cavo sotterraneo AL 185 mmq;
  - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;
- in data 17/02/2022 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Difesa Wind S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 17/02/2022 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 024171;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0287518 del 28/10/2021;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di poter adottare la determinazione di Autorizzazione Unica che dovrà essere recepita, ai fini della sua efficacia, all'interno del PAUR a cura della Città Metropolitana di Bari.

La società Nuova Fit 2 S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la società Difesa Wind S.r.l. deve presentare alla Sezione scrivente e all'Autorità Ambientale competente, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

**Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione “*Transizione Energetica*” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi

del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO\_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 17.02.2022 dalla società Nuova Fit 2 S.r.l.

## **DETERMINA**

### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 11113 del 26/10/2021, con cui si è ritenuto di poter esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, come riportata nelle premesse, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico in oggetto, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica.

### **ART. 2)**

Preso atto della nota prot. n. 11113 del 26/10/2021, con la quale si è ritenuto esprimersi favorevolmente in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 nell’ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) incardinato presso la Città Metropolitana di Bari, si provvede al rilascio, alla società Nuova Fit 2 S.r.l. - con sede legale in Milano (MI), alla via Victor Hugo 3 – P.IVA 08219930727 e C.F. 08219930727, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza pari a 5,011 MWp, sito nei territori Comunali di Bitonto e Modugno (BA), in “Zona industriale Consorzio ASI”;
- una cabina di consegna da realizzarsi all’interno del campo fotovoltaico, connessa in entra esci alla linea esistente MT RED -- D510-34103 nella tratta tra i nodi D510-2-125489 , D510-2-181291, mediante costruzione di linea MT in cavo sotterraneo AL 185 mmq;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

### **ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza convocata nell’ambito del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Città Metropolitana di Bari, fermo restando ai fini dell’efficacia il suo recepimento all’interno del PAUR di cui sarà parte integrante e sostanziale.

**ART. 4)**

La società Nuova Fit 2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Città Metropolitana di Bari, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

**ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

**ART. 6)**

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo Fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

**ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 95643 del 21/10/2021, di trasmissione del Verbale della sesta riunione della Conferenza di Servizi del 18/10/2021.

**ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli

- 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attestino l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
  - d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

**ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

**ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 27 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - o all'Albo Telematico,
  - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - o alla Città Metropolitana di Bari;
  - o Comune di Bitonto (BA)
  - o al Comune di Modugno (BA);
  - o alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
  - o alla Società Nuova Fit 2 S.r.l. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione  
Angela Cistulli**